

# REGOLAMENTO DEL TEACHING AND LEARNING CENTRE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	15.10.2024
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	26.09.2024
DECRETO RETTORALE	1544/2024 dd 29.11.2024
UFFICIO COMPETENTE	Area dei Servizi Istituzionali

Data ultimo aggiornamento: 30 novembre 2024	a cura dell'Ufficio Affari Generali e Trasparenza
amministrativa	

### Art. 1 – Struttura organizzativa

- 1. Il "Teaching and Learning Centre TLC" dell'Università degli Studi di Trieste è un Centro di Servizio ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 14, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità, di supporto alla didattica e alla ricerca.
- 2. La gestione amministrativo-contabile del "Teaching and Learning Centre TLC" è assicurata, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dall'Area dei Servizi Istituzionali.

#### Art. 2 – Finalità e obiettivi

- 1. Il TLC-UNITS progetta e realizza percorsi formativi nell'ambito della didattica universitaria e della formazione dei docenti.
- 2. La mission del Centro è quella di promuovere la formazione basandosi sulle più avanzate ricerche in campo educativo e didattico-disciplinare, nella direzione di percorsi formativi incentrati sullo studente, innovativi, digitali, di carattere internazionale, equi ed inclusivi.
- 3. In particolare, le attività del Centro riguarderanno l'erogazione di servizi atti a:
  - a. istituire e erogare programmi di formazione destinati ai docenti, ai dottorandi, agli studenti tutor della didattica e al personale tecnico-amministrativo coinvolto nelle attività didattiche;
  - b. istituire programmi di formazione continua e aggiornamento destinati ai docenti di scuole di ogni ordine e grado;
  - c. promuovere programmi di formazione e di innovazione della didattica, anche in collaborazione con l'Area Risorse Umane e l'Area dei Servizi ICT dell'Ateneo, anche in relazione alle priorità strategiche dell'Università degli Studi di Trieste;
  - d. promuovere attività di formazione sulle competenze trasversali destinate al personale docente, agli studenti tutor della didattica e ai dottorandi;
  - e. fornire servizi di valutazione e certificazione delle competenze, anche in una prospettiva di apprendimento permanente;
  - f. progettare e implementare azioni di ricerca nell'ambito della didattica universitaria e della formazione dei docenti;
  - g. costruire e partecipare a reti di ricerca nazionali e internazionali sui temi della didattica universitaria e della formazione dei docenti.



## Art. 3 – Partecipazione al Centro

1. Tutti i Dipartimenti partecipano alle attività e alla governance del Centro attraverso i loro Professori e i loro Ricercatori. I professori, i ricercatori, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e coloro che, per motivi di ricerca o didattica, afferiscono anche temporaneamente ai Dipartimenti, partecipano alle attività del Centro che può avvalersi anche del contributo di altre figure esterne altamente qualificate nei settori di interesse del Centro.

### Art. 4 - Risorse finanziarie, umane e strutturali

- 1. Al Centro è assegnata una dotazione iniziale per l'avvio delle attività comprese tra le finalità del Centro e a copertura dei costi fissi.
- 2. A regime il finanziamento sarà definito sulla base dello sviluppo del Centro medesimo e secondo le modalità di seguito riportate. Il Centro predispone annualmente un budget di costi e di entrate e ricavi correlato ad un piano di attività previsto, da presentare al Consiglio di Amministrazione nella fase di predisposizione del Bilancio di previsione dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, sulla base del budget proposto e del piano delle attività, valutata la sostenibilità di quest'ultimo con la Direzione Generale a definire l'entità del finanziamento annuale.
- 3. Le risorse finanziarie, finalizzate a sostenere il funzionamento del TLC-UNITS, sono assegnate annualmente, in sede previsionale, all'Area dei Servizi Istituzionali, ad una apposita unità di contabilità analitica.
- 4. Altre risorse possono provenire da: fondi ministeriali, anche derivanti dal PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fondi derivanti da progetti nazionali e internazionali derivanti anche da Strutture diverse dell'Ateneo; proventi derivanti da prestazioni in conto terzi; finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati o eventuali altri soggetti, per attività di ricerca, consulenza, prestazioni tecniche e/o didattiche; contributi di enti pubblici e privati versati per accordi/convenzioni o a titolo di liberalità; ogni altro fondo specificatamente destinato, per legge o per disposizione dei competenti organi accademici dell'Ateneo.
- 5. Per la valorizzazione delle prestazioni del Centro lo stesso redigerà apposito tariffario.
- 6. Le risorse per l'attività del Centro sono individuate dalla Direzione Generale;
- 7. Il Centro erogherà servizi a supporto di attività di ricerca educativa e didattica, formazione ed informazione secondo programmi e progetti la cui fattibilità e sostenibilità sono valutate sulla base delle risorse strutturali, strumentali e di personale disponibili per il Centro.
- 8. Il Centro si doterà di sistemi di autovalutazione nonché di strumenti di rilevazione analitico gestionale ed economico patrimoniale.

# Art. 5 – Organi

Gli organi del Teaching and Learning Centre sono:

- a) Il Direttore
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Comitato Scientifico

#### Art. 6 - II Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore, fra i professori e i ricercatori sentito il parere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, rimane in carica 3 anni e può essere rinominato. Il Direttore può designare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vicedirettore che lo sostituirà in caso di assenza o temporaneo impedimento, nominato con apposito Decreto Rettorale.



# Compete al Direttore:

- a) rappresentare il Centro e sovraintendere a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;
- b) verificare che l'organizzazione e l'attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai programmi stabiliti dal Consiglio direttivo;
- c) coordinare l'attività scientifica e organizzativa del Centro;
- d) aggiornare periodicamente l'elenco dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo che partecipano alle attività del Centro;
- e) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- f) convocare e presiedere il Comitato Scientifico;
- g) organizzare le risorse umane, strumentali e logistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi accademici;
- h) predisporre i documenti contabili di competenza, correlandoli agli obiettivi della struttura;
- i) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte dal Centro e sul raggiungimento degli obiettivi fissati, nell'ambito del sistema di valutazione d'Ateneo.

# Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
  - a) il Direttore;
  - b) 5 professori e ricercatori competenti nelle materie di cui alla mission del Centro, designati con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore:
  - c) un rappresentante eletto da e tra il personale tecnico amministrativo;
  - d) un rappresentante degli studenti eletto da e tra i rappresentanti degli studenti eletti negli organi di ateneo;
  - e) il Responsabile Amministrativo, individuato dal Direttore Generale.
- 2. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.
- 3. Compete al Consiglio Direttivo:
  - a) definire le linee di indirizzo che saranno oggetto di sviluppo nel corso dell'anno;
  - b) stabilire le priorità strategiche del Centro;
  - c) approvare le linee di coordinamento tra Centro ed Enti pubblici e privati nella realizzazione di progetti coerenti con la mission del Centro;
  - d) approvare la proposta di bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

### Art. 8 - Il Comitato Scientifico

- 1. Il Comitato Scientifico è composto da professori e ricercatori nominati con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio direttivo sentiti i Dipartimenti, in modo da garantire la presenza di almeno un componente per Dipartimento e rappresentare gli aspetti docimologici peculiari delle diverse discipline. Il Comitato Scientifico resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rinominati.
- 2. Il Comitato scientifico si può avvalere del supporto di studiosi esperti del settore esterni all'Ateneo.
- 3. Il Comitato Scientifico supporta il Direttore e il Consiglio Direttivo nella definizione delle linee di indirizzo e delle attività di ricerca del Centro, di cui garantisce l'impostazione metodologica e gli esiti, sostenendone la divulgazione a livello nazionale e internazionale.

#### Art. 9 - Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è presso la Direzione dell'Area dei Servizi Istituzionali, cui è demandata la gestione amministrativa e contabile del Centro.



2. Le funzioni di Responsabile amministrativo del Centro sono svolte dal Dirigente dell'Area dei Servizi Istituzionali.

### Art. 10 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto si rinvia al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità.